Convenzione Quadro

tra

l'Università degli Studi di Messina

e

BeAcademy Srl

L'Università degli Studi di Messina, in prosieguo denominata "Università", con sede legale in Piazza Pugliatti, 1, 98122 Messina (ME), in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Salvatore Cuzzocrea, nato a Ginevra, il 11/03/1972, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto;

e

la società BeAcademy Srl (www.beacademy.it), in prosieguo denominata **"BeA",** con sede legale in Viale Aldo Moro 147° Nicolosi CT – CAP 95030, P.I. 05711500875, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Benedetto Puglisi, nato a Catania il 10/09/1971, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede di BeA, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale di BeA autorizzato alla stipula del presente atto.

PREMESSO CHE

- l'Università di Messina ha tra le finalità statutarie la formazione, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica nazionale e internazionale;
- la BeA ha tra le finalità statutarie la formazione professionale complementare a quella universitaria e rivolta all'inserimento lavorativo e professionale dei giovani talenti siciliani nel proprio territorio al fine di evitare la fuga di cervelli verso altre regioni o all'estero;
- la BeA organizza, tra i vari corsi, un Master professionalizzante in Tourism, Hospitality & Event Management, rivolto a laureati sia triennali sia magistrali, che gode del patrocinio esclusivo unico in

Italia di MPI – Meeting Professionals International, la più grande organizzazione sul Turismo, Hotel ed Eventi al mondo con 18.000 aziende associate in oltre 90 nazioni.

- la BeA ha strutturato una piattaforma di placement costituita da più di 15.000 aziende/gruppi nazionali e internazionali che operano nel mercato turistico.

- la BeA ogni anno sviluppa progetti con le più importanti destinazioni turistiche internazionali per valorizzare le competenze dei giovani talenti siciliani che possono formarsi operativamente con i big del settore per poi portare know-how e valore aggiunto al territorio siciliano. Nello specifico, la BeA gode della partnership esclusiva per l'Italia con Turespana, l'ente governativo di promozione turistica della Spagna. In questo contesto, inoltre, BeA ha ideato e organizza ogni anno il progetto ed evento Destination Gala, con marchio registrato, in cui i giovani talenti del Master THEM elaborano progetti di destination marketing per lo sviluppo sostenibile ed innovativo di destinazioni turistiche.

- per il conseguimento delle proprie finalità, sia l'Università che la BeA possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione Quadro.

Le Parti si impegnano reciprocamente, nell'ambito e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nei seguenti ambiti:

- Formazione post lauream dei giovani talenti;
- Placement, inserimento lavorativo dei giovani talenti e assistenza nella carriera professionale;
- Sviluppo di progetti per la valorizzazione delle destinazioni turistiche e delle competenze dei giovani talenti;
- Diffusione delle opportunità di sviluppo delle competenze professionali dei giovani talenti.

Allo scopo di coordinare un sistema comune di progettualità, finalizzato alla valorizzazione della

conoscenza, delle competenze e dell'inserimento professionale dei giovani talenti, le Parti mettono a disposizione spazi, attrezzature, competenze scientifiche e professionali.

Art. 2 – Modalità della collaborazione

Nell'ambito della presente Convenzione Quadro, compete alle strutture organizzative di entrambe le Parti proporre le iniziative di collaborazione riconducibili al presente articolo.

Le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di progetti o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse per il perseguimento degli obiettivi prefissati, potranno anche essere di volta in volta regolate da specifiche proposte e/o atti e/o accordi che costituiranno parte integrante della presente Convenzione.

Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, stipulati a titolo oneroso, in riferimento alla presente Convenzione, essi dovranno comunque rientrare nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ateneo, così individuate:

- attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale dell'Ateneo;
- attività didattiche, compresi tra l'altro corsi non curriculari, seminari, cicli di conferenze, workshop
- attività di placement/inserimento professionale dei giovani talenti universitari
- attività di sviluppo di nuove progettualità per la crescita del territorio

Le proposte e/o atti e/o accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l'utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria.

Tali atti dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegna la struttura organizzativa dell'Ateneo, eventuali modalità e i termini di pagamento e le eventuali condizioni per l'utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati.

Nel caso la controparte sia un ente pubblico e gli atti succitati riguardino la gestione di attività di interesse comune, essi dovranno attenersi alla disciplina di cui all'art. 15 della legge 241/90 s.m.i.

La presente Convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.

Per l'Università di Messina, le proposte e/o gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro, dovranno essere conformi a quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nonché dalle disposizioni normative vigenti.

In ogni progetto, opera o scritto relativi alle specifiche attività sviluppate in collaborazione tra le parti di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le attività medesime.

Articolo 3 – Referenti della Convenzione

Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui all'art. 1, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

Per l'Università degli Studi di Messina il / la referente è il/ la prof./dott. (ssa) _____; Per la BeA la referente è la dott.ssa Alessia Di Raimondo, Co-Fondatrice e Direttore Operativo della BeA Srl, nonché Dottore di Ricerca.

In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà l'altra, non appena possibile, con comunicazione scritta.

Articolo 4 – Clausola di non concorrenza

Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Ateneo. In caso contrario, il Referente universitario della Convenzione di cui all'art. 3, è tenuto a comunicare senza ritardo eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale.

Articolo 5 – Clausola di segretezza

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e

notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della collaborazione instaurata con e nell'ambito della presente Convenzione Quadro.

Articolo 6 – Clausola di limitazione di responsabilità

La BeA non assume obbligazioni per conto dell'Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'Università.

L'Università non si assume le obbligazioni della BeA né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte della BeA..

E' esclusa ogni garanzia dell'Università per le obbligazioni contratte dalla BeA; è parimenti esclusa ogni garanzia della BeA per le obbligazioni contratte dall'Università.

Articolo 7 – Borse di Studio

Se ritenuto d'interesse da parte dell'Ateneo di Messina, potranno essere attivate delle borse di studio per gli studenti meritevoli dell'ateneo per la partecipazione ai corsi di formazione post lauream organizzati tra le parti.

Articolo 8 – Spazi, Attrezzature e Servizi tecnici

Per consentire lo svolgimento della generale attività di ricerca applicata su specifici progetti anche multidisciplinari, le Parti mettono reciprocamente a disposizione l'uso dei propri locali, laboratori, attrezzature e servizi tecnici.

Per la specificità e l'impianto normativo che contraddistinguono la gestione degli impianti e dei servizi informatici e telematici le Parti dovranno concordare le modalità di utilizzo, tenuto conto dei conseguenti carichi economici e delle esigenze di risorse umane necessarie, esplicitandole in forma palese negli atti di stipula.

Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero

comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l'avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica.

Articolo 9 - Coperture assicurative e Sicurezza

Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge contro il rischio degli infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi e nel quadro della presente Convenzione, anche presso i locali e i laboratori dell'altra Parte.

Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.

Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 10 – Trattamento dei dati personali

I dati trattati in esecuzione della presente convenzione, saranno utilizzati per i soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione o riservatezza dei dati e delle informazioni.

Articolo 11 – Durata, rinnovo e recesso

La presente Convenzione ha la durata di anni tre, a decorrere dalla data di sottoscrizione, e potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi triennali, con le stesse modalità previste per la sua stipula.

Le Parti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di tre mesi, da comunicarsi mediante PEC.

Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l'attività derivante dalla

presente Convenzione comporti occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.

In ogni caso il recesso dev'essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata A/R (o tramite Posta Elettronica Certificata).

Articolo 12 - Controversie

Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Messina.

Articolo 13 - Spese

La presente convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti.

La Convenzione viene registrata solo in caso d'uso e le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. Essa è inoltre soggetta all'imposta di bollo a carico dell'Università e verrà assolta virtualmente, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 67760 del 2010, dall'Università degli Studi di Messina.

Messina, _____

Il Rettore	Il Rappresentante Legale / Amministratore Unico della
dell'Università degli Studi di Messina	BeA S.r.l.
Prof. Salvatore Cuzzocrea	Dott. Benedetto Puglisi
_____	_____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, si approvano specificamente le

disposizioni di cui agli artt. 6 (Clausola di limitazione di responsabilità) e 12 (Controversie) della presente Convenzione.

Il Rettore	Il Rappresentante Legale / Amministratore Unico della
dell'Università degli Studi di Messina	BeA S.r.l.
Prof. Salvatore Cuzzocrea	Dott. Benedetto Puglisi
_____	_____